

Città Metropolitana di Firenze
Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
Ufficio Ambiente

ALLEGATO "B" - BOZZA DI CONVENZIONE Cattura e reimmissione colonie

Repertorio LLPP n° ____ del ____/____/____

CONVENZIONE, EX ART 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017), PER IL SERVIZIO DI CATTURA E REIMMISSIONE DEI GATTI PER LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI MONTEPERTOLI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009

L'anno ____ addì ____ del mese di ____ presso i locali della Sede Comunale di Montespertoli

FRA

_____, nato a _____ domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli, - Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01175300480 - in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" giusto decreto sindacale n. _____, che in seguito sarà chiamato **Comune**;

E

_____ nato a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) Via _____ n. ____, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale della Associazione di volontariato /ONLUS/ organizzazione _____ C.F. _____ con sede legale in _____, iscritta al registro regionale delle associazioni di cui alla LRT n. 28/93 volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. _____, che di seguito sarà chiamata **Associazione**;

PREMESSO CHE

- a) la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", affida alla competenza dei Comuni le attività di controllo della popolazione canina e felina;
- b) che nelle competenze assegnate al Comune da parte della Legge Regionale n. 59 del 20.10.09 "*Norme per la tutela degli animali*" rientrano anche gli obblighi relativi al benessere degli animali ed in particolare dei cani abbandonati e delle colonie feline;

- c) che l'art.34 della L.R.59/2009 dispone che i Comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione per gli interventi chirurgici di sterilizzazione;
- d) che le risorse interne del Comune non permettono di poter svolgere tali attività e che pertanto per la corretta gestione delle colonie feline nel territorio comunale è necessario ottenere il supporto da parte di soggetti terzi;
- e) che per la specifica tipologia di servizio è necessario che il soggetto che offre il supporto all'Amministrazione, operi sul territorio, ne possieda buona conoscenza e sia dotato di idonee risorse umane e dotazioni operative/attrezzature ed infrastrutture;
- f) L'art. 6, comma 2, lettera h dello Statuto Comunale "riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, delle istituzioni e delle associazioni come strumenti fondamentali di libertà, democrazia, progresso civile e morale, e per l'affermazione di principi di solidarietà e di partecipazione;
- g) l'articolo 2 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore") riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* ;
- h) l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera e) individua, tra le attività di interesse generale, gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) l'articolo 56 del Codice del Terzo settore:
- al comma 1, stabilisce che Le amministrazioni pubbliche, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
 - al comma II dispone che le convenzioni di cui prima possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- g) l'articolo 17 del Codice del Terzo settore:
- al comma 2, definisce *"volontario"* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"*;
 - al comma 3, stabilisce che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività
 - prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
 - al comma 5 statuisce che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- h) l'art. 101 del Codice del Terzo settore:
- al comma 2 prevede che *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo"*

Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale...";

- *al comma 3 dispone che... "il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale... nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";*

l) l'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 28/1993 prevede la possibilità per le Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale del volontariato da almeno 6 mesi, di sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;

Dato atto che:

- a) l'articolo 56 comma 3 del Codice del Terzo settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- b) dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito _____ in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- c) è stata svolta la procedura comparativa, con Determinazione nr. ____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio come meglio descritto negli articoli seguenti della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La convenzione ha per oggetto il servizio di cattura dei gatti delle colonie feline del Comune di Montespertoli ai sensi della legge regionale toscana n. 59 del 20.10.2009 del Comune di Montespertoli:

1. la cattura di gatti di colonia da sterilizzare, trasporto verso e da l'Azienda USL Toscana Centro U.F. Veterinaria
2. cattura e reimmissioni dei gatti appartenenti a colonie feline riconosciute dal Comune di Montespertoli, svolgimento delle attività finalizzate alla sterilizzazione presso l'Azienda USL Toscana Centro U.F. Veterinaria territorialmente competente;
3. altre eventuali attività necessarie alla tutela degli animali afferenti alla colonia felina;

I servizi, in oggetto dovranno essere svolti ricercando la ottimale sinergia tra i soggetti afferenti (Comune di Montespertoli, Forze dell'Ordine, Servizi Veterinari ASL ecc...) e le altre parti

interessate (cittadinanza, referenti delle colonie feline, altre Associazioni, ecc...) e dovranno essere garantite le ottimali comunicazioni e lo scambio di informazioni.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione gli operatori ed i mezzi necessari in quantità sufficiente al volume delle prestazioni da eseguire e del numero di colonie riconosciute dall'Ente.

Le attività saranno svolte in collaborazione e coordinamento con l'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline. Durante tutto il periodo di durata della convenzione, le stesse provvedono al coordinamento per le operazioni di sterilizzazione da parte della Azienda USL Toscana Centro U.F. Veterinaria territorialmente competente.

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

- a) il personale della Associazione _____, ricevuta la richiesta del Comune, provvede alle catture dei gatti appartenenti alla colonia felina, allo scopo di far eseguire gli interventi di sterilizzazione dai Servizi Veterinari dell'Azienda USL o presso la sede dell'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline. La destinazione viene concordata di volta in volta tra le suddette associazioni;
- b) una volta eseguite le catture, sarà cura dei referenti delle due Associazioni coinvolte, provvedere di volta in volta al coordinamento finalizzato all'eventuale raggruppamento degli animali. Ciò nell'intento di facilitare ed ottimizzare il successivo lavoro dei servizi veterinari;
- c) preliminarmente alle catture, ed in particolare nei giorni antecedenti alle sterilizzazioni, dovrà essere effettuato detto coordinamento con l'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline per la consegna ai servizi veterinari;
- d) per situazioni di particolare degrado e difficoltà potranno essere previsti interventi diretti da parte dell'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline da valutarsi caso per caso;
- e) dopo l'intervento, l'Associazione _____ dovrà procedere a riportare i gatti sul territorio da dove sono stati prelevati, attenendosi alle precauzioni ed indicazioni e rispettando le tempistiche indicate dalla Azienda USL;
- f) nel caso che vi sia la necessità di ritirare un gatto appartenente a colonia felina che necessita cure, l'Associazione _____ provvede, secondo le istruzioni ricevute dall'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline, alla consegna a soggetti idonei all'erogazione di apposite cure mediche fino alla riconsegna alla colonia;

Le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Ciascun mezzo e attrezzatura impiegata dovrà, ovviamente, essere in possesso delle necessarie documentazioni di Legge.

I mezzi utilizzati dovranno essere idonei alla funzione cui sono adibiti e risultare costantemente in piena efficienza e dovranno risultare continuamente puliti e decorosi.

L'Associazione _____ dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per il corretto svolgimento dei servizi in oggetto (ad es. per il trasporto degli animali, per le dotazioni dei volontari, per il reperimento di eventuali attrezzature, ecc..);

L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio affidato.

Per ogni intervento di cattura anche se non andato a buon fine dovrà essere data informazione al servizio comunale competente con l'indicazione dei riferimenti della colonia felina oggetto di intervento e del numero dei gatti catturati.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione svolge l'attività convenzionata secondo le direttive del servizio comunale competente e si impegna inoltre a garantire:

- a) l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b) il rispetto delle norme assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale volontario impiegato;
- c) che le proprie attività siano conformi a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per lo svolgimento del servizio.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell'Associazione alle autorità di Polizia Locale e referenti delle Forze dell'Ordine nonché all'Associazione con la quale è prevista la stipula di apposita convenzione per la tutela delle colonie feline e alla strutture sanitarie.

ART. 4 – PERSONALE

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare il proprio personale dipendente e/o dei soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

A tal fine, deve essere garantita la formazione specifica del personale tramite istruzioni interne/ corsi di formazione che deve essere documentabile e finalizzata all'incarico.

I responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono: _____

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

L'Associazione stipula la polizza, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi che copre l'intera durata della convenzione, comprensiva dei rischi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri della suddetta polizza relativi al personale volontario dedicato al servizio nel Comune di Montespertoli sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio previa presentazione di rendicontazione, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione nei limiti dell'importo massimo annuale delle spese rimborsabili di cui all'art.7 della presente Convenzione.

L'Associazione sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà come alle persone e all'ambiente in dipendenza

della esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare alla stazione appaltante, a terzi e all'ambiente da fatti dolosi o colposi di proprio personale.

L'Associazione è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, dell'opera e della disciplina del proprio personale.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Associazione dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa: polizza rilasciata da _____, numero _____ in data _____ scadenza _____.

Si conviene che il Comune resta sollevato, in generale, da qualsiasi danno a persone o cose, interamente e senza eccezione alcuna, che possa derivare dall'espletamento dell'attività di volontariato, esonerando espressamente l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 –CONTROLLI

Presso gli uffici del Comune di Montespertoli – Ufficio Ambiente piazza del Popolo 1 è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Il Comune di Montespertoli procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. A tal fine, l'Associazione si impegna a consentire al personale del Comune, in ogni momento e a semplice richiesta, l'accesso e l'ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione il Comune riconoscerà, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo complessivo di € 3.500 annuale omnicomprensivo in riferimento alle spese rendicontate ed alle attività svolte.

L'impegno previsto riguarda un numero massimo di 10 colonie feline nell'anno, qualora vi fosse la necessità di interventi oltre tale limite verranno riconosciuti €50/gatto catturato.

Verranno rimborsate le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) di seguito indicata, allorquando le stesse risultino debitamente "documentate". A tal fine si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa".

Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;
- entità della spesa;
- data della spesa.

A) Spese “**rimborsabili**” debitamente dimostrate con documentazione fiscale valida:

- costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio;
- costi afferenti la formazione obbligatoria del personale volontario impiegato nel servizio;
- costi per le spese sostenute per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione;
- eventuali spese sostenute per attrezzature e strumenti di protezione individuale (D.Lgs. 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;
- costi relativi alla realizzazione delle attività convenzionate quali a titolo esemplificativo attrezzature, costi telefonici, costi per il funzionamento dell'Associazione;
- il rimborso delle spese effettuate a favore dei volontari per la realizzazione del servizio nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore);

B) Sono considerate spese “**non rimborsabili**” quelle di seguito specificate:

- rimborsi spese forfettarie;
- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all'Associazione di volontariato;
- spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti quanto previsto dalla presente convenzione.

Le note di addebito saranno liquidate sulla base di rendicontazioni semestrali presentate dall'Associazione e corredate dei giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

Nelle note di addebito devono essere indicati i servizi svolti nel periodo di riferimento ed in particolare i riferimenti della colonia felina oggetto di intervento e del numero dei gatti catturati.

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune di Montespertoli.

L'ufficio in questione a seguito del ricevimento delle note di addebito e delle rendicontazioni di rimborso verificherà:

- che le spese per le quali è stata avanzata richiesta di rimborso rientrino nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);
- che le spese siano corredate dai giustificativi di spesa
- che siano presenti le schede informative per le relative note di addebito

Il rimborso delle spese rimborsabili verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione.

ART. 8 – DURATA

La durata dell'affidamento avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo al termine di scadenza dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una continuità all'attività svolta.

Nel periodo di validità del contratto il soggetto affidatario dovrà provvedere ad adeguarsi a proprie spese alle eventuali modifiche apportate dalla legge riguardanti gli aspetti strutturali.
L'Organizzazione/Associazione potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 9 – PENALI

L'Associazione è tenuta ad effettuare tutti i servizi necessari per il corretto svolgimento delle attività della convenzione nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.

Il Comune potrà richiedere alla ditta appaltatrice tutti i danni connessi all'omesso svolgimento delle attività imputabili alle responsabilità della ditta stessa, mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie.

Resta stabilito che l'Appaltatore risponderà dei danni economici che potessero derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei servizi, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

La stazione appaltante si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

ART. 10 – RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima, per inadempienza da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del rimborso spese per la parte dell'anno precedente la diffida, con particolare riferimento a:

- sospensione o mancata effettuazione da parte della Associazione di uno o più compiti affidati con la presente convenzione;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; continuata violazione delle tempistiche concordati con il Comune e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all'Associazione.

Il Comune può in ogni caso revocare la presente convenzione per eccezionali necessità di pubblico interesse.

ART. 11 – SPESE E FORO

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precisata sono esenti dall'imposta di bollo; le eventuali spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico del Comune. Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del Tribunale di Firenze.

ART. 12 – NORME DI CHIUSURA

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati

personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del vigente GDPR e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Organizzazione/Associazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzionale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione del Comune è vietato.

Le Parti forniscono i propri domicili digitali:

- per l'Amministrazione: comune.montespertoli@postacert.toscana.it
- per l'Organizzazione/Associazione: PEC_____.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviando all'art. 11 della legge n. 241/1990, alle norme del codice civile.

Si provvederà a registrazione esclusivamente in caso d'uso a cura del richiedente l'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

FIRMA

Per il Comune di Montespertoli

Per l'Associazione